

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

SCRITTURA PRIVATA



Art.1) Il giorno 1 febbraio 2008 alle ore 20.00 a Villafranca di Verona (VR) in Via Sommacapagna n. 46 si sono riuniti per costituire un'associazione sportiva dilettantistica disciplinata dagli artt. 36 e segg. del Codice Civile i seguenti Signori:

BRUSADIN MARTA, nata a Roma il giorno 08/06/1977 residente a Villafranca di Verona (VR) in via Rizza n. 212,

Codice fiscale BRSMRT77H48H501W;

BRAGANTINI GRETA, nata a Verona il giorno 07/07/1977, residente a Villafranca di Verona (VR) in Corso G. Garibaldi n. 2/B,

Codice fiscale BRGGRT77L47L781U;

BRUSADIN RENATA, nata a Orvieto (TR) il giorno 24/05/1982, residente a Villafranca di Verona (VR) in via Rizza n. 212,

Codice fiscale BRSRNT82E64G148D;

BRUSADIN CARLO, nato a Roma il giorno 26/09/1942, residente a Villafranca di Verona (VR) in via Rizza n. 212,

Codice fiscale BRSCRL42P26H501X;

FORONI CELESTE AURORA, nata a Villafranca di Verona (VR) il giorno 17/04/1987, residente a Villafranca di Verona (VR) in via Pace n. 53,

Codice fiscale FRNCST87D57L949N;

BIGHELLINI SARA, nata a Verona il giorno 06/04/1982, residente a Castel d'Azzano (VR) in via Bosco n. 37.

Codice fiscale BGHSRA82D46L781C;

I presenti chiamano a presiedere la riunione la Sig.ra Brusadin Marta la quale a sua volta nomina segretario la Sig.ra Brusadin Renata:

Il Presidente illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori della costituzione dell'associazione.

Dopo aver letto lo Statuto dell'associazione ed aver discusso ampiamente sulle finalità dell'associazione i signori suddetti convengo quanto segue:

- ✓ è costituita un'associazione sportiva dilettantistica denominata: **"Associazione Sportiva Dilettantistica AUDITORIUM BALLET"**;

- ✓ l'associazione ha sede in Villafranca di Verona (VR) , via Sommacampagna n. 46;
- ✓ la durata, lo scopo e le norme che regolano la vita dell'Associazione sono stabiliti dallo Statuto Sociale che si allega al presente atto;
- ✓ l'associazione è apartitica e non ha fini politici o di lucro;
- ✓ l'associazione è retta da uno Statuto redatto secondo i principi di cui all'art. 111, co.4-quinquies, DPR 22.12.1986, n. 917.

Il Presidente dà, inoltre, lettura dello Statuto il quale viene approvato all'unanimità.

I componenti presenti eleggono quali membri del primo Consiglio Direttivo che resteranno in carica fino al termine previsto dall'art. 22 dello Statuto i seguenti signori:

Brusadin Marta, Bragantini Greta, Brusadin Renata, Brusadin Carlo, Foroni Celeste Aurora, Bighellini Sara che dichiarano di accettare la carica e che nominano quale

Presidente la Sig.ra BRUSADIN MARTA

Vice Presidente la Sig.ra BRAGANTINI GRETA

Segretario la Sig.ra BRUSADIN RENATA

Consigliere il Signor BRUSADIN CARLO

Consigliere la Sig.ra FORONI CELESTE AURORA

Consigliere la Sig.ra BIGHELLINI SARA

L'Associazione sarà disciplinata e funzionerà secondo le norme stabilite da questo atto costitutivo e da quelle contenute nello statuto che viene approvato e sottoscritto dai soci fondatori ed allegato al presente atto sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale.

Le parti contraenti confermano espressamente il domicilio ed il codice fiscale dichiarati in atto.

Spese e tasse del presente atto, inerenti e conseguenti, sono a carico dell'Associazione

Presidente: BRUSADIN MARTA

Vice Presidente: BRAGANTINI GRETA

Segretario: BRUSADIN RENATA

Consigliere: BRUSADIN CARLO

Consigliere: FORONI CELESTE AURORA

Consigliere: BIGHELLINI SARA

Marta Brusadin
Greta Bragantini
Renata Brusadin
Carlo Brusadin
Celeste Foroni
Sara Bighellini

Villafranca di Verona , 1 febbraio 2008

Registrato all'Agenzia delle Entrate - ufficio di Verona 1

Atti privati serie 3ª - N. 2149

Liquidati € 173,16

Centosettantatre/16

Addi (data del timbro a calendario) p/ L DIRETTORE

27 FEB. 2008

A. Masini



Allegato "A"

STATUTO SOCIALE

ART. 1 - COSTITUZIONE E SEDE

E' costituita l'associazione sportiva dilettantistica "Associazione Sportiva Dilettantistica AUDITORIUM BALLET", avente sede nel Comune di Villafranca di Verona (VR), via Sommacampagna n. 46. L'associazione, in quanto non riconosciuta, è disciplinata dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile. L'associazione assume la forma giuridica di ente non commerciale, operante nel settore sportivo dilettantistico della danza.

ART. 2 - SCOPO

L'associazione è senza fine di lucro, senza discriminazioni di carattere politico, di religione o di razza. L'associazione ha come finalità:

- a) la promozione, diffusione e la pratica di ogni attività sportiva, culturale, turistica, ricreativa e del tempo libero con particolare attenzione alla danza ed a tutti i fenomeni collaterali e collegati;
- b) organizzare e rappresentare manifestazioni sportive, spettacoli teatrali, musicali di danza, di animazione e cinematografici, sia in ambienti pubblici sia privati, sia all'aperto sia al coperto, presso scuole ed enti pubblici e privati;
- c) istituire centri estivi ed invernali con finalità sportive, culturali, ricreative, turistiche e del tempo libero;
- d) gestire palestre ed impianti sportivi polivalenti pubblici e privati;
- e) attuare servizi e strutture per lo svolgimento delle attività del tempo libero, quali sala di lettura, sala giochi, bar interno, spaccio, mense, trattenimenti musicali, videoteca, ecc.;
- f) aderire in Italia ed all'estero a qualsiasi attività che sia giudicata idonea al raggiungimento degli scopi sociali;
- g) organizzare e promuovere convegni, congressi, tavole rotonde, fiere, meeting, viaggi, corsi e centri di studio e addestramento nel campo sportivo educativo, ricreativo, turistico musicale e del tempo libero;
- h) editare e diffondere riviste, opuscoli, prontuari, vademecum, e comunque ogni pubblicazione connessa all'attività sportiva educativa e ricreativa;
- i) svolgere attività di ricerca, documentazione e sperimentazione concernente lo sport, la danza, il teatro, la musica ed il tempo libero;
- j) affiliarsi ad eventuali associazioni o federazioni nazionali o territoriali per il perseguimento dello scopo sociale di cui al punto a) e b);
- k) esercitare tutte quelle altre funzioni che fossero demandate all'Associazione in virtù di regolamenti e disposizioni delle competenti autorità o per deliberazione dell'Associazione.

ART. 3 - SOCI

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche di ambo i sessi di indiscussa moralità e reputazione che non riportano condanne penali, passate in giudicato, per reati non colposi, che facciano domanda scritta e controfirmata da due soci presentatori, i quali garantiscono dei requisiti del presentato. Coloro che non hanno raggiunto la maggiore età dovranno presentare domanda firmata dai genitori o da chi ne fa le veci. Le categorie dei soci sono:

Soci fondatori: coloro che, intervenendo nella fase costitutiva, danno vita all'Associazione;

Soci ordinari: coloro che aderiscono all'Associazione successivamente alla fase costitutiva.

Tutti i soci, fondatori e ordinari, devono versare la quota associativa e la quota mensile (o annuale) stabilita dall'Associazione ed hanno diritto di voto nelle Assemblee sociali. Ciascun socio è titolare di uguali diritti nel rapporto associativo. Non sono ammessi soci a carattere temporaneo.



ART 4 – AMMISSIONE SOCI

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta scritta o verbale ai componenti del Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto, agli eventuali regolamenti interni e alle delibere adottate dagli organi dell'Associazione. Deve altresì impegnarsi a versare la quota associativa e la quota mensile (o annuale) di cui all'art. 5 del presente Statuto. I soci che non presentano per iscritto le dimissioni entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento di quanto previsto dall'art. 5.

ART. 5 – QUOTA D'ISCRIZIONE

I soci sono obbligati a versare il contributo associativo annuale, comprensivo del costo della tessera federale "socio". Tali quote sono stabilite in funzione dei programmi di attività con delibera del Consiglio Direttivo di anno in anno e non potranno mai essere restituite. Le quote o i contributi associativi sono intransmissibili e non rivalutabili. E' ammesso il trasferimento per causa di morte agli eredi dietro loro esplicita richiesta.

ART. 6 – DIRITTI DEI SOCI

La qualifica di socio dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- a partecipare alle elezioni degli organi direttivi.

Non è prevista l'esclusione temporanea dalla partecipazione alla vita dell'Associazione.

ART 7– OBBLIGHI DEI SOCI

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento della quota sociale.

ART. 8– OBBLIGAZIONI SOCIALI

L'Associazione risponde per tutte le obbligazioni assunte dagli organi amministrativi nel rispetto del presente Statuto e della legge, nonché nei limiti della delega ricevuta esclusivamente con il proprio patrimonio. Tutti i membri del Consiglio Direttivo rispondono personalmente e solidalmente fra loro delle obbligazioni assunte verso terzi dalle persone che rappresentano l'Associazione nell'ambito del mandato loro conferito. Conseguentemente anche le responsabilità per danni e/o risarcimenti inerenti lo svolgimento dell'attività associativa saranno in solido e collegialmente dal Consiglio Direttivo.

ART. 9 – RECESSO

La qualifica di socio si perde:

- a. in caso di dimissioni scritte o verbali indirizzate al Consiglio Direttivo;
- b. per il venir meno dei requisiti per l'ammissione;
- c. per causa di morte.

ART. 10 – ESCLUSIONE SOCI

L'esclusione sarà deliberata dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. Dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

1. che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
2. che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
3. che in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione;
4. per morosità protrattasi per almeno tre mesi, salvo diverso maggior termine eventualmente stabilito dal Regolamento interno.

La radiazione è deliberata con maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo. Il provvedimento di radiazione deve essere ratificato dall'Assemblea all'uopo convocata, nel corso della quale di procederà in contraddittorio con il socio interessato che dovrà essere formalmente convocato. In caso di assenza ingiustificata del socio interessato regolarmente convocato, l'Assemblea potrà ugualmente procedere alla conseguente ratifica, o meno, del provvedimento di radiazione.

La quota o il contributo associativo sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e senza la loro rivalutabilità.

ART. 11 – COMUNICAZIONI

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera e questi non avranno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

ART. 12 – PATRIMONIO

Il patrimonio è indivisibile ed è costituito:

- dai contributi associativi, oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero all'Associazione per il conseguimento degli scopi sociali e da avanzi di gestione;
- dai beni immobili o mobili acquistati o pervenuti a qualsiasi titolo;
- da eventuali contribuzioni straordinarie o donazioni, anche se provenienti da non soci;
- dalle somme ricavate dall'organizzazione dell'attività istituzionale Spettacoli o manifestazioni, da eventuali proventi derivanti dall'utilizzo o dalla vendita dei beni mobili e immobili, ovvero da sponsorizzazioni e pubblicità;
- da tutto quanto altro, ancorché qui non espressamente specificato, entri nella disponibilità dell'Associazione.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione salvo che la destinazione o distribuzione siano imposte dalla legge.

ART. 13 – ENTRATE

Le entrate sono costituite da :

- a. quote associative annue o periodiche dei soci;
- b. contributi ordinari o straordinari dei soci;
- c. eventuali introiti di manifestazioni sportive e attività connesse nonché eventuali sottoscrizioni.

ART. 14 – ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio direttivo predispone il Bilancio (o il rendiconto) che dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio.

E' fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve di capitale durante la vita dell'associazione.

L'eventuale avanzo di gestione sarà impiegato per la realizzazione delle finalità istituzionali.

ART. 15 – ORGANI

Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea generale dei soci;
2. Il Consiglio Direttivo;
3. Il Presidente;
4. Il Segretario.

ART. 16 – L'ASSEMBLEA

L'Assemblea degli associati è composta dalla generalità dei soci. Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante invio di lettera indirizzata ai soci almeno 15 (quindici) giorni prima della adunanza o mediante affissione nell'Albo dell'Associazione presso la sede sociale, nel qual caso il termine di preavviso è di giorni 20 (venti), contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e seconda convocazione.

ART. 17 – ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea ordinaria delibera in particolare:

- sull'approvazione del bilancio annuale e si esprime sulla relazione consuntiva e programmatica;
- sulla nomina del Consiglio Direttivo, del Presidente e del Vice-presidente del Consiglio Direttivo;
- delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- approva gli eventuali regolamenti.

Essa avviene almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un terzo degli associati; in questo caso la convocazione deve aver luogo entro 20 giorni dalla data della richiesta.

Nelle assemblee ogni associato ha diritto a un solo voto indipendentemente dal valore o dal numero delle quote associative medesime. Ogni associato può rappresentare, per delega scritta, fino a 3 associati.

ART. 18 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori, sul trasferimento della sede e su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

ART. 19 – DELIBERAZIONI ASSEMBLEA

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti. Nelle assemblee hanno diritto di voto gli associati maggiorenni. Le delibere dell'Assemblea ordinaria sono valide, a maggioranza assoluta dei voti.

L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi dei soci, in seconda convocazione con la presenza di metà dei soci.

L'Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la maggioranza di almeno due terzi dei voti espressi, in seconda convocazione con la maggioranza di almeno metà dei voti espressi, salvo che sullo scioglimento dell'Associazione per cui occorrerà il voto favorevole dei tre quinti degli associati presenti.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria delibera mediante votazione che può avvenire:

- per appello nominale

- per alzata di mano

Nella votazione per alzata di mano è sempre ammessa la controprova.

ART. 20 – ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice-presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa. La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.

ART. 21 – CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo che cura l'amministrazione ordinaria e straordinaria. Il Consiglio Direttivo è formato da n. 5 consiglieri scelti fra gli associati, che restano in carica per il periodo di 1 anno per l'anno in corso e per tre anni a partire dal 2° anno dalla costituzione e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Segretario e il Tesoriere. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/5 dei membri. La convocazione è fatta mediante affissione presso i locali della sede sociale almeno 7 giorni prima dell'adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

1. curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
2. redigere il bilancio preventivo e consuntivo;
3. compilare i regolamenti interni;
4. stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti all'attività sociale;
5. deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione degli associati;
6. nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e delle branche di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
7. compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione.

ART. 22 – SOSTITUZIONE

In caso di mancanza di uno o più componenti il Consiglio provvede a sostituirli, tramite cooptazione. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione di mancanti.

ART. 23 – PRESIDENTE

Il Presidente che viene eletto dall'Assemblea ordinaria ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. Per i pagamenti il Presidente è coadiuvato dal Cassiere.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, la firma sociale spetta al Vice-Presidente.

ART. 24 – DURATA

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

ART. 25 – SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria, la cui richiesta di convocazione deve essere presentata dai 4/5 dei soci aventi diritto al voto. La deliberazione deve essere adottata con la presenza dei 4/5 degli associati ed il voto favorevole dei ¾ dei presenti aventi diritto al voto.

Il patrimonio sociale in caso di scioglimento per qualunque causa, deve essere devoluto ad altra Associazione avente finalità analoga, ai sensi dell'articolo 90, comma 18, n. 6, della Legge 289/2002.

ART. 26 - CONTROVERSIE TRA I SOCI

Tutte le eventuali controversie sociali tra i soci e tra questi e l'Associazione o i suoi Organi saranno sottoposte alla competenza di un collegio
o di tre Professori da nominarsi dall'Assemblea. Il loro lodo è inappellabile.

Villafranca di Verona, 1 febbraio 2008

Il Segretario

Renata Brusadin

Brusadin Renata

Il Presidente

Marta Brusadin

Brusadin Marta

